



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO ED AMBIENTE
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il Regio Decreto del 23 maggio 1924, n. 827 artt. 220 e 226, che approva il Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- VISTO il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 recante l'approvazione del Codice della Navigazione;
- VISTO il D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 di approvazione del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO il D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684 recante Norme di attuazione dello Statuto regionale in materia di Demanio Marittimo;
- VISTA la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la L.R. 10 aprile 1978, n. 2 recante "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione", e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO l'art. 4 della Legge Regionale 27 aprile 1999, n. 10 "Misure di finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria";
- VISTO l'art 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10 di riforma della Pubblica Amministrazione Regionale;
- VISTE le circolari del Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Ambiente, inerenti l'applicazione dell'art. 32 Codice della Navigazione " Delimitazione di zone del demanio marittimo" e dell'art. 58 del Regolamento Codice della Navigazione " Delimitazione":
- prot. 18322 del 18/04/2014, inerente " Problematiche connesse alla Gestione del Demanio Marittimo Regionale. Verifica e rettifica della dividente demaniale";
 - prot. 46452 del 13/10/2014, recante " Composizione della Commissione di delimitazione riguardante la verifica e rettifica della dividente demaniale";
 - prot. 13685 del 22/02/2017, riguardante " Verifica e rettifica della dividente demaniale. Composizione della Commissione di Delimitazione";
- VISTA la L.R. del 7 maggio 2015, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 - Legge di stabilità" ed in particolare il comma 6 dell'art. 98 che prescrive la pubblicazione per esteso dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione Siciliana entro il termine perentorio di giorni sette dalla data di emissione pena la nullità degli stessi;
- VISTA la delibera n. 108 del 10 marzo 2022 con la quale è stato approvato il Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. n. 19/2008 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali nelle more della pubblicazione del Regolamento Presidenziale";
- VISTO l'art. 68, comma 6, della L.R. n. 9 del 07 maggio 2015, di modifica dell'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014, con il quale è disposto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, dei decreti dirigenziali conclusivi di procedimenti amministrativi nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità de11'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione degli stessi;
- VISTA la Legge Regionale n.1 del 9 gennaio 2025, legge di stabilità regionale 2025-2027 pubblicata su G.U.R.S n.3 del 15/01/2025;
- VISTA la legge Regionale n. 2 del 9 gennaio 2025, bilancio di previsione della Regione Siciliana per il trien-

nio 2025-2027 pubblicata su G.U.R.S n. 3 del 15/01/2025;

- VISTO il D.P.Reg., n. 733 del 17/02/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Ambiente all'arch. Calogero Beringheli;
- VISTO il D.D.G. n. 20 del 17/01/2024 con il quale è stato conferito al dott. Domenico Santacolomba l'incarico di dirigente dell'Area 2 "Demanio Marittimo";
- VISTO il D.D.G. n. 1626 del 19 dicembre 2024 che approva l'atto aggiuntivo, sottoscritto il 18/12/2024, con il quale si differisce il termine di scadenza al 30 giugno 2025 dell'incarico, approvato con D.D.G. n. 1566 del 23/12/2022, di Dirigente Responsabile della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina, conferito all'Arch. Santo Campolo;
- VISTO il D.D.G. 910 del 27/06/2025 con il quale è stato approvato l'Atto Aggiuntivo al contratto individuale di lavoro, con il quale si differisce al 31/12/2025 l'incarico di Dirigente Responsabile della "Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina", conferito all'Arch. Santo Campolo;
- VISTO il D.D.G. 2048 del 22/12/2025 con il quale è stato approvato l'Atto Aggiuntivo al contratto individuale di lavoro, con il quale si differisce al 31/03/2026, l'incarico di Dirigente Responsabile della "Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina", conferito all'Arch. Santo Campolo;
- VISTO il D.D.G. n. 719 del 29/04/2026, con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Moscuza, l'incarico di dirigente ad interim della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina del Dipartimento regionale dell'Ambiente, secondo le disposizioni dell'art. 42 del vigente CCRL dell'Area della Dirigenza della Regione Siciliana, nelle more della definizione delle procedure di conferimento del nuovo incarico dirigenziale;
- VISTO il D.R.S. n. 843 del 20.11.2018 (Repertorio n. 5657 del 05.12.2018), con cui questo Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente, a seguito dell'istanza di delimitazione presentata dal Sig. Alfredo Schipani, in data 22.03.2017 (prot. D.R.A. n. 21820 del 22.03.2017), approvava, ai sensi dell'art. 32 del Codice della Navigazione e dell'art. 58 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, l'apposita delimitazione finalizzata all'individuazione della nuova dividente demaniale tra l'area demaniale marittima e l'area ricadente nel Comune di Messina, nel foglio n. 102, p.lla n. 2599 N.C.E.U. di Messina, desunta dal Verbale di Delimitazione n. 59, redatto il 30.06.1976 dalla Capitaneria di Porto di Messina e ripresa dalla Sentenza n. 1791/2002 del 09.07.2002 del Tribunale di Messina, al fine di apportare, distintamente sia in Banca Dati che nello stesso SID - il Portale del Mare, le dovute modifiche, attestandone la legittimazione dell'area interessata alle Ditte in indirizzo e non al Demanio marittimo della Regione Siciliana;
- VISTA l'autorizzazione ai sensi dell'art. 55 del C.N. prot. n. 24 del 21.04.2020 (trasmessa con nota prot. D.R.A. n. 20748 del 21.04.2020), con la quale la S.T.A. di Messina autorizzava, ai soli fini demaniali marittimi, il "Progetto per la realizzazione di una recinzione in una porzione di terreno a confine con area demaniale", sito in località Vill. Paradiso, contrada Case Basse, del Comune di Messina, censito al catasto al foglio di mappa n. 102, part.lla n. 2599, come da relazione tecnica ed elaborati grafici allegati, così come richiesto dal sig. Schipani Alfredo, nella qualità di comproprietario;
- VISTA la nota prot. n. 44730 del 03.08.2020, con la quale la S.T.A. di Messina, essendo venuta a conoscenza - a seguito della produzione documentale di altra ditta, L.A.I.F. s.a.s. di Ognisanti Maria & C., relativa alla richiesta, di cui alla nota prot. D.R.A. n. 1209 del 08.01.2019, di riconoscimento dell'asserita proprietà privata di un'altra area demaniale, identificata catastalmente al foglio di mappa n. 102, particella 2604 del Comune di Messina - della mancata approvazione e inefficacia del presupposto verbale di delimitazione n. 59 del 30.06.1976, provvedeva all'annullamento in autotutela del citato D.R.S. n. 843 del 20.11.2018 e alla revoca dell'autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 55 C.N., prot. n. 24 del 21.04.2020 (trasmessa con nota prot. D.R.A. n. 20748 del 21.04.2020);
- PRESO ATTO della Sentenza del T.A.R. Catania n. 681/2022 del 08.03.2022 (R.G. 1772/2020), con la quale il provvedimento di autotutela prot. n. 44730 del 03.08.2020 della S.T.A. di Messina veniva annullato per violazione del termine di diciotto mesi (vigente *ratione temporis*) di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990;
- PRESO ATTO della Sentenza del C.G.A.R.S. n. 152/2025 del 03.03.2025 (R.G. n. 921/2022), che, pur accertando l'erroneità della sentenza del T.A.R. Catania n. 681/2022 nel rilevare la violazione del termine di cui all'art. 21-nonies, respingeva l'appello proposto dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente, disponendo la statuizione demolitoria già pronunciata in primo grado con diversa

motivazione. Nello specifico, nella citata sentenza, si evidenziava che il provvedimento di autotutela decisoria di cui alla nota prot. n. 44730 del 03.08.2020 risultava affetto da carenza di motivazione, in quanto il citato provvedimento conteneva una formula generica, espressiva di una motivazione apparente, inidonea in quanto tale a integrare il *quantum* motivazionale richiesto per i provvedimenti di annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990. Allo stesso tempo, il C.G.A.R.S. rilevava che, *“pur volendo accedere alla ricostruzione fornita dalla difesa erariale, resterebbe pur sempre fermo che l'interesse in re ipsa genericamente invocato nel provvedimento gravato trova fondamento in precise questioni, alle quali, nondimeno, questo non fa alcun accenno, essendo esse state illustrate solo in sede giudiziale, in guisa da costituire una inammissibile motivazione postuma”*; mentre, *“[p]er altro verso, sul lato della comparazione dell'interesse pubblico con quello del privato, i rilievi secondo cui l'occupazione dell'area demaniale è avvenuta quantomeno colposamente e il possesso asseritamente esercitato su detta area non è utile ai fini dell'usucapione avrebbero meritato, come detto, la dovuta specificazione in seno al provvedimento di autotutela”*;

PRESO ATTO della sentenza del Tribunale di Messina n. 2333/2025, pubbl. il 17/12/2025 (R.G. n. 1312/2021), con la quale il giudizio instaurato da Schipani Alfredo innanzi al giudice ordinario, per accertare la validità ed efficacia del verbale di delimitazione n. 59 del 30.6.1976 e, in subordine, per determinare, secondo diritto e giustizia, il confine tra la proprietà Schipani e il demanio marittimo, veniva definito con la pronuncia di cessazione della materia del contendere per rinuncia dell'attore all'azione.

RITENUTO che la Sentenza del C.G.A.R.S. n. 152/2025 del 03.03.2025, rigettando l'appello esclusivamente sulla base dell'assorbente motivo della carenza di motivazione, non si è pronunciata sul merito della decisione di riesame, il che non preclude, nel caso di specie, il riesercizio del potere di autotutela, né la valutazione della effettiva sussistenza dei presupposti che legittimano l'intervento amministrativo di secondo grado.

RITENUTO che il D.R.S. n. 843 del 20.11.2018 risulta illegittimo in quanto fondato sul presupposto verbale di delimitazione n. 59 del 30.06.1976, il quale, come già detto, risulta non approvato e inefficace e, dunque, inidoneo a legittimare la proprietà dell'area controversa in capo ai privati interessati. Più nello specifico, in calce all'ultima pagina del verbale di delimitazione n. 59 del 30.06.1976 è riportata, a firma del Comandante Franco Mormando, la seguente statuizione: *“NON approvato, per le ragioni indicate nei fogli n. 9080 del 20.05.1980 dell'Intendenza di Finanza di Messina e n. 2/1695/DM del 04.06.1980 della Direzione Marittima di Catania”*.

VISTA la il foglio n. 9080 del 20.05.1980 dell'Intendenza di Finanza di Messina, che esprimeva, sentito l'U.T.E. di Messina (di cui all'allegata nota prot. n. 7392/78 del 03.03.1980), parere negativo all'approvazione del verbale di delimitazione del 30.06.1976, *“poiché la determinazione del confine [tra] la proprietà demaniale e privata non è avvenuta in contraddittorio con tutti gli interessati ed, in particolare, con coloro che agli atti del Catasto risultano intestatari degli edifici denominati “Case Basse”, ricadenti a seguito della delimitazione suddetta in area demaniale, e non si è tenuto conto, in alcuni tratti della linea di confine catastale con la conseguente attribuzione a privati di un'area di mq 900 circa (delimitata dai vertici della poligonale 2.3.4.5. e parte del lato 5.6); per la quale, tra l'altro, non sono stati esibiti titoli di proprietà”*.

CONSIDERATO che il solo verbale delle commissioni delimitatrici, presieduta dal Capo del Compartimento marittimo, non poteva essere sufficiente a definire il nuovo posizionamento della dividende demaniale marittima, essendo necessaria, in ogni caso, ai sensi degli artt. 32 C.N. e 58 del Reg. di esecuzione del C.N., l'approvazione (che, in questo caso, non è mai intervenuta) da parte del direttore marittimo, di concerto con l'intendenza di finanza.

VISTO l'art. 58, comma 4 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione, ai sensi del quale il verbale di delimitazione *“diviene obbligatorio per lo Stato, salvo il potere di annullamento attribuito al Ministro per la marina mercantile dall'art. 32 del Codice, dopo che sia approvato dal direttore marittimo, di concerto con l'intendente di finanza”*.

CONSIDERATO altresì che il provvedimento D.R.S. n. 843 del 20.11.2018, con il quale è stata accolta l'istanza di delimitazione ex art. 32 C.N. presentata da Schipani Alfredo, introitata al prot. A.R.T.A. n. 21820 del 22.03.2017, è stato conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti, poiché la copia del verbale di delimitazione n. 59 del 30.06.1976 prodotta a sostegno dell'istanza, sebbene dichiarata conforme all'originale, mancava della postilla di mancata approvazione, inserita in virtù della nota n. 9080 del 20.05.1980 dell'Intendenza di Finanza di Messina e n. 2/1695/DM del 04.06.1980 della Direzione marittima di Catania.

CONSIDERATO, inoltre, che sussistono adeguate ragioni di interesse pubblico all'annullamento del D.R.S. n. 843 del 20.11.2018, tenuto conto dell'esigenza, concreta e attuale, di tutela e conservazione del demanio marittimo, nonché delle ragioni che hanno portato alla mancata approvazione del verbale di delimitazione n. 59 del 30.06.1976, nell'ambito della quale, secondo quanto accertato dall'Intendenza di Finanza e dall'U.T.E. di Messina, non è stato garantito il contraddittorio con tutti gli interessati e, tra l'altro, non sono stati esibiti titoli di proprietà.

RILEVATO che, ai fini della delimitazione ex art. 32 del C.N., l'interessato deve provare il proprio diritto di proprietà sull'area che assume non appartenere al demanio marittimo e, nel caso di specie, l'istante Schipani Alfredo, oltre al verbale di delimitazione n. 59 del 30.06.1976 (di cui è stata accertata la mancata approvazione) e alla sentenza del Tribunale di Messina n. 1791/2002 (fondata sullo stesso verbale), non ha prodotto ulteriori atti o documenti idonei a provare il non corretto posizionamento della dividente demaniale e l'asserito diritto di proprietà sull'area censita in catasto al foglio di mappa n. 102, particella n. 2599 del Comune di Messina.

RITENUTO che l'interesse pubblico, concreto e attuale, all'annullamento risiede altresì nell'esigenza di garantire gli usi pubblici del demanio, il quale, ai sensi dell'art. 823 c.c., non è alienabile e non può formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei modi e limiti stabiliti dalla legge, e la cui tutela spetta all'autorità amministrativa, che ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal codice civile.

CONSIDERATO altresì che la limitazione dell'uso pubblico del demanio a favore dell'uso o dell'occupazione del singolo sarebbe subordinata esclusivamente al rilascio di un provvedimento di concessione demaniale, il quale comporterebbe l'obbligo di versamento di un canone a carico del concessionario.

RILEVATO, inoltre, per quanto riguarda, invece, l'eventuale sdemanializzazione dell'area, che *“ai sensi dell'art. 35 cod. nav., la sdemanializzazione dei beni del demanio marittimo non può avvenire per facta concludentia, ma solo per legge o mediante l'adozione, ad opera dell'autorità competente, di un formale provvedimento che ha efficacia costitutiva, essendo basato su una valutazione tecnico-discrezionale in ordine ai caratteri naturali dell'area ed alle esigenze locali, finalizzata a verificare la sopravvenuta mancanza di attitudine di determinate zone a servire agli usi pubblici del mare (provvedimento che, nel caso di specie, è del tutto assente). Pertanto, non rilevano né il possesso del bene da parte del privato, improduttivo di effetti ed inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione, né il non uso dell'ente proprietario, con la conseguenza che l'accertamento giudiziale della non ricorrenza dei presupposti fattuali di appartenenza di un bene al suddetto demanio è del tutto privo di utilità”* (Cass. 19.2.2019, n. 4839; v. anche Cons. Stato 6.5.2013, n. 240).

RITENUTO che il suddetto interesse pubblico alla tutela del bene demaniale prevale, in ogni caso, sull'interesse del privato al mantenimento del provvedimento illegittimo favorevole, il quale, come sopra specificato, è stato conseguito sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti; sicché neppure l'affidamento in ordine alla legittimità del D.R.S. n. 843 del 20.11.2018 è meritevole di tutela, poiché lo stesso non può ritenersi incolpevole.

RILEVATO che, d'altra parte, l'eventuale interesse legittimo del privato all'occupazione o all'uso, anche esclusivo, dell'area demaniale *de qua*, qualora ne sussistano i presupposti, potrà essere posto a fondamento di un'istanza di concessione demaniale marittima.

CONSIDERATO, inoltre, che la più ampia area demaniale, denominata Vill. Paradiso, via Case Basse, nel Comune di Messina, nell'ambito della quale si colloca la stessa particella catastale in contestazione, è attualmente interessata da numerose controversie, giudiziali e stragiudiziali, circa il corretto posizionamento della dividente demaniale e che, pertanto, la mancata rimozione del provvedimento illegittimo (D.R.S. n. 843 del 20.11.2018) potrebbe pregiudicare le posizioni giuridiche di altri soggetti controinteressati, nonché, ancora una volta, la tutela del demanio marittimo (cfr. in relazione al contenzioso proposto da altra ditta, la Sentenza della Corte di Appello di Messina n. 885/2025, ove, pur rigettando l'appello, la Corte ha ritenuto erroneamente, discostandosi da quanto affermato dal giudice di prime cure, che *“il verbale [di delimitazione n. 59 del 30.06.1976] in questione, per come si evince dagli allegati prodotti in atti dallo stesso Assessorato, è stato regolarmente approvato con Decreto regionale n. 843 del 20/12/2018”*).

RILEVATO che l'originario provvedimento di autotutela prot. n. 44730 del 03.08.2020, poi annullato dalla

Sentenza del C.G.A.R.S. n. 152/2025 del 03.03.2025 per difetto di motivazione, è stato adottato entro i termini di cui all'art. 21-nonies e che comunque, ai sensi del comma 2-bis dello stesso art. 21-nonies della l. n. 241/1990, i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di cui al comma 1, in quanto, così come chiarito dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato *“(che anche di recente ha esaminato la questione che qui rileva: cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1926), il superamento del termine di 18 mesi per l'esercizio del potere di autotutela di cui al citato art. 21-nonies deve ritenersi ammissibile anche quando - a prescindere da qualsivoglia accertamento in sede penale il soggetto richiedente abbia rappresentato uno stato di fatto diverso da quello reale, atteso che, in questi casi, viene in rilievo una fattispecie non corrispondente alla realtà. Tale contrasto, tra la fattispecie rappresentata e quella reale, può essere determinato da dichiarazioni false o mendaci (e in questi casi si sostiene che la difformità, se frutto di una condotta di falsificazione penalmente rilevante, debba essere sancita con una sentenza passata in giudicato); oppure da una falsa rappresentazione dei fatti, che può essere rilevante al fine di superamento del termine di diciotto mesi anche in assenza di un accertamento giudiziario della falsità, purché questa sia accertata inequivocabilmente dall'amministrazione con i propri mezzi”* (Consiglio di Stato, sez. V, 12 agosto 2024, n. 7093).

RITENUTO che, il presente atto interviene entro un termine ragionevole in relazione alla Sentenza del C.G.A.R.S. n. 152/2025 del 03.03.2025 e all'esito del giudizio civile istaurato dallo stesso Schipani Alfredo per l'accertamento della validità ed efficacia del verbale di delimitazione n. 59 del 30.6.1976 e, in subordine, per determinare, secondo diritto e giustizia, il confine tra la proprietà Schipani e il demanio marittimo, definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere per rinuncia dell'attore all'azione, giusta sentenza del Tribunale di Messina n. 2333/2025, pubblicata il 17/12/2025 e comunicata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina con nota prot. n. 43508 del 31.12.2025, introitata al prot. D.R.A. n. 376 del 08.01.2026.

VISTA altresì la nota prot. n. 1254 del 14.01.2026, acquisita al prot. D.R.A. n. 1837 del 14.01.2026, con la quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina - in riscontro alla nota prot. n. 428 del 08.01.2026 della S.T.A. di Messina, che rappresentava la complessità della fattispecie e si opponeva a un accordo finalizzato alla cessazione della materia del contendere - evidenziava che la cessazione della materia del contendere per rinuncia all'azione formulata da controparte produceva i suoi effetti indipendentemente dall'accettazione, rilevando altresì che, *“[i]n questo contesto, restano integri i poteri di codesta Amministrazione di autodeterminarsi e, indi, di procedere in autotutela”*.

VISTA la nota prot. D.R.A. n. 2969 del 19.01.2026, con la quale questa S.T.A. di Messina comunicava l'avvio del procedimento di autotutela finalizzato all'annullamento d'ufficio del D.R.S. n. 843 del 20.11.2018 (Repertorio n. 5657 del 05.12.2018), notificato con nota prot. D.R.A. n. 75473 del 11.12.2018, e dell'autorizzazione ex art. 55 C.N. prot. n. 24 del 21.04.2020 (trasmessa con nota prot. D.R.A. n. 20748 del 21.04.2020), invitando gli interessati a presentare eventuali osservazioni e documenti entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla stessa.

VISTE le osservazioni di cui alla nota acquisita al prot. D.R.A. n. 5869 del 29.01.2026 presentate dal sig. Schipani Alfredo, con le quali si chiedeva l'archiviazione del procedimento di annullamento d'ufficio in oggetto.

RITENUTO che le suddette osservazioni non sono fondate e non meritano accoglimento in quanto:

- la Sentenza del C.G.A.R.S. n. 152/2025 del 03.03.2025, come specificato sopra, ha accertato l'illegittimità della nota prot. n. 44730 del 03.08.2020 esclusivamente per carenza di motivazione, senza pronunciarsi sulla fondatezza o meno della decisione dell'amministrazione di annullare il provvedimento D.R.S. n. 843 del 20.11.2018 e la successiva autorizzazione ex art. 55 C.N. prot. n. 24 del 21.04.2020; ciò non preclude, dunque, a questa Amministrazione di valutare la sussistenza dei presupposti per l'annullamento d'ufficio di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990 e, conseguentemente, di adottare legittimamente il provvedimento di autotutela, il che non comporta alcuna elusione del giudicato;
- la Sentenza penale del Tribunale di Messina n. 1791/2002 del 09.07.2022 non vincola questa Amministrazione con riferimento al procedimento in questione e, diversamente, da quanto sostenuto dall'interessato, non può trovare applicazione, per carenza delle relative condizioni, l'art. 654 c.p.p., in quanto dalla stessa sentenza non risulta, anzitutto, che questa Amministrazione si sia costituita o sia intervenuta nel processo penale, nell'ambito del quale, peraltro, l'accertamento dei fatti si è fondato su una relazione tecnica di parte dell'ing. Silvio

Tomassini, redatta nell'interesse di Alfredo Schipani; d'altronde, in ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, *"In linea generale nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo la regola, almeno tendenziale, è quella dell'autonomia e della separazione, fermo il disposto di cui all'art. 654 c.p.p., secondo cui il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all'amministrazione per l'accertamento dei fatti rilevanti nell'attività di vigilanza edilizia. Né la sentenza penale di assoluzione può condizionare in modo inderogabile il giudizio amministrativo, tanto più quando la pubblica amministrazione non si sia, come nella fattispecie, costituita parte civile nel processo penale. Il carattere vincolante, nei riguardi del giudizio amministrativo, dell'accertamento compiuto dal giudice penale, è in ogni caso subordinato alla ricorrenza di presupposti rigorosi. Sotto il profilo soggettivo, il giudicato è vincolante solo nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale. Non, quindi, nei confronti di altri soggetti che siano rimasti ad esso estranei, pur essendo in qualche misura collegati alla vicenda penale (...). Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l'accertamento dei "fatti materiali" e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l'autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile o dell'amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 20/01/2022, n. 358; 15/2/2021, n. 1350; 23/11/2017, n. 5473; 28/7/2016, n. 3403; Sez. V, 17/3/2021, n. 2285)"* (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 08/07/2025, n. 13383);

- la Sentenza del Tribunale di Messina n. 2333 del 17.12.2025 ha dichiarato la cessazione della materia del contendere esclusivamente per rinuncia dell'attore all'azione, senza alcuna valutazione in ordine alle originarie pretese dallo stesso, restando, dunque, impregiudicata, come anche chiarito dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, con la nota prot. n. 1254 del 14.01.2026 (prot. D.R.A. n. 1837 del 14.01.2026), l'autotutela amministrativa;
- non vi è un affidamento del privato meritevole di tutela, poiché lo stesso non può ritenersi legittimo, tenuto conto che il D.R.S. n. 843 del 20.11.2018 è stato conseguito, come specificato sopra, sulla base di una falsa rappresentazione dei fatti; né vi è un'esigenza di certezza del diritto in relazione all'asserita stabilità dei rapporti giuridici, considerato, da un lato, che il D.R.S. n. 843 del 20.11.2018 e la successiva autorizzazione ex art. 55 C.N. prot. n. 24 del 21.04.2020 erano già stati annullati, nel rispetto dei termini di cui all'art. 21-nonies della l. n. 241/1990, con la nota prot. n. 44730 del 03.08.2020, poi, cassata definitivamente solo con la sentenza del C.G.A.R.S. n. 152/2025 del 03.03.2025; e considerato, dall'altro, che la controversa vicenda è rimasta comunque *sub iudice* sino alla Sentenza del Tribunale di Messina n. 2333 del 17.12.2025.

CONSIDERATO che, a seguito dell'annullamento in autotutela del D.R.S. n. 843 del 20.11.2018, confermata, dunque, la demanialità dell'area in oggetto, occorre procedere altresì all'annullamento d'ufficio per illegittimità derivata dell'autorizzazione ex art. 55 C.N. prot. n. 24 del 21.04.2020 (trasmessa con nota prot. D.R.A. n. 20748 del 21.04.2020), con la quale era stata autorizzata la recinzione della stessa area sul presupposto erroneo della sua natura privata.

VISTO il rapporto istruttorio prot. D.R.A. n. 13333 del 26.02.2026 e i relativi allegati, trasmessi all'Area 2 di questo Dipartimento dell'Ambiente con nota prot. n. 13335 del 26.02.2026.

VISTA la nota prot. n. 15035 del 05.03.2026, con la quale l'Area 2 - Demanio marittimo di questo Dipartimento dell'Ambiente, in riscontro al suddetto rapporto istruttorio, riteneva imprescindibile, al fine di risolvere le incertezze attuali e consentire la corretta emissione del relativo provvedimento di delimitazione (DRA), la convocazione di una Commissione di Delimitazione.

VISTA la nota prot. n. 45199 del 11.06.2026 della S.T.A. di Messina di Convocazione della Commissione di delimitazione;

VISTO il Verbale di delimitazione del 01.07.2026, adottato dalla Commissione di delimitazione riunitasi presso la S.T.A. di Messina.

VISTI gli articoli 32 del Codice della Navigazione e 58 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione approvati, rispettivamente, con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, e con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni;

DECRETA

Articolo 1

È annullato in autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della l. n. 241/1990, il D.R.S. n. 843 del 20.11.2018 (Repertorio n. 5657 del 05.12.2018) della Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente, confermando il previgente posizionamento della dividente demaniale e la natura demaniale marittima dell'area identificata catastalmente al foglio di mappa n. 102, p.lla n. 2599 N.C.E.U. del Comune di Messina, apportando, distintamente, sia in Banca Dati che nello stesso SID – il Portale del Mare, le dovute modifiche. L'area individuata catastalmente al foglio n. 102, part.la n. 2599 N.C.U.E del Comune di Messina risulta, pertanto, appartenere al Demanio Marittimo.

Conseguentemente, è annullata in autotutela, ai sensi dell'art. 21-*nonies* della l. n. 241/1990, per illegittimità derivata, l'autorizzazione ex art. 55 C.N. prot. n. 24 del 21.04.2020 (trasmessa con nota prot. D.R.A. n. 20748 del 21.04.2020) adottata dalla Regione Siciliana – Assessorato del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento regionale dell'Ambiente – Struttura Territoriale dell'Ambiente di Messina.

Articolo 2

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Dipartimento regionale dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/2015, e sarà trasmesso alla Ragioneria centrale per il visto di competenza e successivamente, per estratto, alla Gazzetta Ufficiale della Regione per la pubblicazione.

Palermo li 03/08/2026

f.to
IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AMBIENTE
ARCH. CALOGERO BERINGHELI